

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1485

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CERQUETTI, LODA, SPAGNOLI, GUALANDI, MACIS, PETROCELLI,
PICCHETTI, QUERCIOLO, TORELLI, LOPS, BARACETTI**

Presentata il 22 marzo 1984

Nuove norme sullo svolgimento delle attività di custodia e di vigilanza privata e modifiche ed integrazioni alle norme sulle attività di investigazione privata

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La disciplina delle attività cosiddette di polizia privata risale ad anni nei quali il numero delle guardie particolari rendeva sufficiente una trattazione sommaria del fenomeno, anche se i controlli allora previsti erano, sulla carta, assai penetranti.

L'odierno sviluppo degli istituti di vigilanza, la differenziazione e il maggior tecnicismo delle attività di polizia privata e, insieme, la costituzione di una categoria di lavoratori che assomma a parecchie decine di migliaia di unità e che possiede una affermata coesione sindacale, rende necessario innanzi tutto rivedere lo stato giuridico delle guardie.

Nel passato, e ovviamente ancora oggi, l'identità della guardia discendeva dalla esistenza di un incarico di lavoro e non invece da una specifica professionalità acquisita dai soggetti. Mutare questo stato, è dunque il primo scopo della nostra proposta di legge.

Gli istituti di vigilanza, ancora, si sono moltiplicati in modi disorganici e squilibrati, così che si rende necessario assumere misure di proporzionamento e di programmazione, oltre che di controllo, del settore. E questo è il secondo scopo che ci siamo proposti: in particolare intendiamo aprire qui un campo nuovo alla iniziativa degli enti locali, che a ragione —

in quanto titolari delle attività di polizia locale — possono intervenire nella vigilanza privata con imprese dallo stato giuridico di diritto privato e dalla conduzione a costi e ricavi, o per fini di lucro, e senza oneri per i cittadini.

Occorreva infine collegare insieme: competenze regionali e competenze sta-

tali, capacità dell'autorità di pubblica sicurezza di decidere e controllo parlamentare, normativa ministeriale e previsioni dei contratti di lavoro. La proposta tiene conto di tutte queste esigenze e cerca di collegarle in un quadro il più possibile coerente ed aggiornato.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I.

PRINCIPI GENERALI.

ART. 1.

Lo Stato può concedere a enti e a persone, i quali agiscano anche per fini di lucro e per conto di terzi, lo svolgimento di attività di custodia e di vigilanza armata, per la tutela dei beni mobili e immobili e a presidio della sicurezza dei singoli.

Le suddette attività vengono espletate attraverso l'assunzione in servizio di guardie giurate, cui è fatto divieto di custodire e vigilare come tali sui beni e sulla sicurezza propri, di parenti e di affini.

ART. 2.

Quando tutte le attività di cui all'articolo 1 sono svolte per conto di terzi, le guardie giurate sono assunte per operare nell'ambito di istituti di vigilanza e custodia, costituiti come persone giuridiche esclusivamente per quei fini.

Quando le sole attività di tutela dei beni mobili e immobili sono svolte per conto proprio, le guardie sono assunte per operare esclusivamente nell'ambito di specifici servizi interni di vigilanza e custodia, costituiti da aziende o da enti, quali appositi settori organizzativi o con appropriati ruoli del personale; è altresì ammessa la formazione di consorzi tra proprietari per gli scopi del presente comma, quale variante dei servizi interni di vigilanza e custodia.

Ogni altro caso di assunzione in servizio di guardie giurate è vietato ed è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino a lire 5.000.000.

ART. 3.

I comuni e le province, singolarmente o associati tra loro, possono costituire

istituti di vigilanza e custodia, quali persone giuridiche di diritto privato, che operano limitatamente ai territori degli enti che li hanno costituiti, senza commistione di proprietà con soggetti privati.

Agli altri enti pubblici è consentito di costituire esclusivamente servizi interni di vigilanza e custodia.

ART. 4.

Qualora i comuni, le province e le regioni intendano o continuare ad avere in servizio o costituire servizi interni di vigilanza e custodia armata dei propri beni mobili e immobili, avvalendosi per tale scopo della assunzione in servizio di guardie giurate, non possono demandare a queste compiti di polizia locale urbana e rurale.

Il personale che, essendo alle dipendenze degli enti locali alla data di entrata in vigore della presente legge e che, pur essendo guardia particolare ai sensi dell'articolo 133 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è incaricato anche di espletare funzioni che rientrano nell'ambito della polizia locale urbana e rurale, viene reinquadrato in corpi o servizi di polizia locale e assume lo stato giuridico dei vigili urbani.

ART. 5.

L'autorità di pubblica sicurezza che rilascia le concessioni per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 1 della presente legge, accerta:

a) per i servizi interni di cui al secondo comma dell'articolo 2: la necessità e l'efficacia del servizio progettato;

b) per gli istituti di cui al primo comma dell'articolo 2: oltre le predette condizioni, anche la connessione cogli indici locali della criminalità e con la intensità, anche temporanea, delle attività preventive e repressive delle forze di polizia dello Stato.

La prestazione delle attività di cui alla precedente lettera *b*) è subordinata all'accertamento preventivo delle necessità specifiche di sicurezza che gli utenti propongono quale oggetto di contratto con gli istituti.

Il conseguente contratto fra le parti deve essere trasmesso a cura degli istituti al questore, per l'esercizio dei poteri di cui al successivo articolo 12.

Il questore può comunque negare l'autorizzazione alla esecuzione del contratto per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico. Non è ammesso ricorso giurisdizionale.

L'esecuzione del contratto deve essere comunque negata quando il servizio sia a beneficio di persone sottoposte a misure preventive di sicurezza o che risultino essere rinviate a giudizio, o già condannate, per reati non colposi che comportino una pena superiore a tre anni di carcere.

ART. 6.

Le guardie giurate e tutti coloro i quali, negli istituti e nei servizi di vigilanza, hanno funzioni dirigenti e di coordinamento dell'impiego operativo delle guardie, debbono essere in possesso di una pubblica abilitazione, inerente la affidabilità morale e la qualificazione professionale di base, e che attesti la qualità di guardia giurata. A questa possono aggiungersi i brevetti di coordinatore e di dirigente di guardie giurate.

Il restante personale degli istituti e dei servizi interni di vigilanza, qualora sia impegnato in attività di programmazione, di collegamento e di supporto tecnologico per l'impiego delle guardie o di sistemi di sicurezza a quelle connessi, è anch'esso soggetto all'accertamento iniziale e periodico dei requisiti morali da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, la quale verifica che non si tratti di soggetti sottoposti a misure di prevenzione, o che siano stati condannati, o siano sottoposti a giudizio per reati non colposi che comportino la interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

ART. 7.

I programmi e le attività per la formazione professionale di base e per l'aggiornamento delle guardie giurate e degli addetti alle funzioni di coordinamento e di direzione di queste, sono fissati dalle regioni e dalle province autonome, tenendo conto delle mansioni assegnate alle guardie dai contratti di lavoro e dello stato giuridico determinato con la presente legge.

Le attività formative sono svolte di intesa coi sindacati dei lavoratori e con le aziende del settore più rappresentative per esperienza e per tradizione tecnico professionale, e si avvalgono della collaborazione delle scuole delle forze di polizia dello Stato e degli enti locali.

Le regioni e le province autonome fissano il numero dei posti disponibili per gli aspiranti ai corsi, da organizzare in ogni provincia, tenuto conto:

a) delle capacità di assorbimento del settore, per i corsi di base;

b) delle esigenze aziendali, per quelli di riqualificazione.

Con le medesime procedure e collaborazioni indicate dai commi precedenti, le regioni determinano e organizzano lo svolgimento di corsi per i brevetti di coordinatore e di dirigente dell'impiego di guardie giurate.

Deve essere prevista anche la collaborazione delle sezioni locali del tiro a segno nazionale, per i fini di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 1981, n. 286, per ogni tipo di corso.

Le commissioni per la valutazione del superamento delle prove finali dei corsi di base, o che rilasciano brevetti, debbono comprendere un funzionario di pubblica sicurezza, delegato dal questore, con funzioni di presidente.

I consigli delle regioni e delle province autonome vengono informati annual-

mente dalle rispettive giunte, con una relazione, sulle attività svolte dai rispettivi enti nelle materie della presente legge.

ART. 8.

Il Ministro dell'interno:

a) ordina la revisione periodica delle concessioni e delle abilitazioni professionali di cui alla presente legge;

b) esercita l'alta vigilanza su tutto il settore, ivi compresa l'attività formativa, avvalendosi dei questori;

c) emana direttive per assicurare l'applicazione dell'articolo 5 della presente legge con criteri omogenei sul territorio nazionale; egli osserva pertanto l'obbligo di acquisire il parere preventivo delle competenti commissioni parlamentari circa gli organici minimi e massimi da autorizzare, in rapporto alla estensione massima della competenza territoriale ritenuta ammissibile, per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico;

d) cura la tenuta e la pubblicazione annuale di appositi albi nazionali degli istituti e dei servizi di vigilanza e custodia; gli albi indicano gli estremi delle concessioni rilasciate e classificano i soggetti, sulla base di criteri stabiliti dal Ministro, a fini di pubblica informazione, sulla consistenza, sull'armamento, sulle tecnologie e sulle attività del settore;

e) presenta al Parlamento una relazione annuale sullo stato dei soggetti, degli utenti e delle attività disciplinate dalla presente legge ed allega i testi delle direttive impartite in materia.

L'esercizio dei poteri e dei doveri previsti dal presente articolo non può in ogni caso pregiudicare l'immediata applicazione della presente legge.

TITOLO II.

ORDINAMENTO E COMPETENZE PER
IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI A
SVOLGERE ATTIVITÀ DI VIGILANZA E
CUSTODIA ARMATA E PER IL CON-
TROLLO DELLE MEDESIME.

ART. 9.

Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è convocato dal prefetto su richiesta del questore per esprimere un parere consultivo in merito alla concessione dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, secondo comma, della presente legge.

Il comitato viene invece convocato dal prefetto su richiesta del questore con le procedure di cui al terzo comma dell'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per far acquisire pareri più ampi circa la concessione dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, primo comma, della presente legge.

Il questore ha la funzione di relatore nel Comitato.

ART. 10.

Il questore, nell'esercizio dei poteri di autorizzazione:

a) approva le concessioni per le attività di cui all'articolo 1 della presente legge, vincolandole a programmi generali che fissino l'ambito territoriale delle attività nonché le dimensioni organizzative, gli organici, il tipo e il numero delle armi di ordinanza e le munizioni approvate per gli istituti e i servizi da costituire e impone prescrizioni e condizioni; le armi di ordinanza debbono essere scelte tra quelle classificate nel catalogo delle armi comuni da sparo ai sensi delle norme vigenti;

b) provvede alla revisione delle concessioni, se richiesto dagli interessati che

vogliono modificare i parametri di cui al punto precedente, o, in generale, alle scadenze periodiche ed in base ai criteri determinati con direttive del Ministro dell'interno;

c) su proposta degli appositi uffici e delle autorità locali di pubblica sicurezza sospende o revoca le concessioni e le abilitazioni previste dalla presente legge, con provvedimento definitivo, per motivi di sicurezza e ordine pubblico nonché per la violazione di questa e di altre leggi; garantisce comunque la notificazione degli addebiti e valuta le controdeduzioni degli interessati, assistiti da legali o da sindacalisti di loro fiducia.

ART. 11.

Le concessioni di cui alla presente legge, qualora siano riferite a domande avanzate da persone che intendono operare in più di una provincia, vengono rilasciate dal Ministro dell'interno, sentiti i comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica interessati per territorio, i quali debbono esprimersi con le procedure previste dall'articolo 9 della presente legge. In questo caso, i poteri previsti dall'articolo 10 per le concessioni ottenibili dagli istituti e dai servizi sono esercitati dal Ministro, su proposta dei questori competenti per territorio.

ART. 12.

Il questore, nell'esercizio dei poteri di vigilanza:

a) vigila sulle attività e sull'adempimento degli obblighi degli istituti e servizi interni, delegando eventualmente un funzionario che ne fa le veci;

b) riceve per conoscenza: il quadro periodico dell'ordinamento e degli organici degli istituti e servizi; copia dei contratti di vigilanza e custodia per conto di terzi, nonché i singoli programmi dettagliati per l'impiego delle guardie in attività di vigilanza e custodia di beni mobili

e immobili, compresa la custodia in trasporto; copia delle modalità dettagliate del servizio affidato ad ogni guardia dal rispettivo datore di lavoro;

c) riceve come sopra, ma per la specifica autorizzazione preventiva, tutti i contratti ed i conseguenti programmi e modalità dettagliate del servizio di vigilanza e scorta per la sicurezza di persone;

d) verifica che le attività controllate nelle forme di cui alle precedenti lettere c) e d) siano congrue coi limiti e con la natura delle concessioni possedute da chi le esercita e, nel merito dei programmi e dei contratti di attività per conto di terzi, verifica la necessità e la moralità del cliente, ai sensi della presente legge;

e) formula prescrizioni e condizioni tecniche inerenti le modalità dei servizi, nel pubblico interesse e tenuto conto della affidabilità tecnica dei coordinatori e dei dirigenti delle guardie;

f) autorizza o impone, nel pubblico interesse, forme occasionali o permanenti di collegamento degli istituti e dei servizi di vigilanza con le forze di polizia dello Stato e coi corpi degli enti locali, allo scopo di ricevere segnalazioni e allarmi o di fornire particolari concorsi, purché compatibili con lo stato giuridico e con la professionalità delle guardie giurate;

g) verifica che gli istituti e i servizi impegnino le guardie nel pieno rispetto delle norme sulle assicurazioni obbligatorie e dei vincoli dei contratti di lavoro; compie gli accertamenti necessari per l'attuazione del precedente articolo 6; esercita le funzioni previste dall'articolo 24 della presente legge;

h) sospende cautelatamente le concessioni, per motivi di sicurezza e ordine pubblico, avviando le procedure di cui al punto c) dell'articolo 10. Qualora il provvedimento definitivo spetti al Ministro, il questore esercita i poteri di sospensione cautelativa limitatamente al territorio di competenza, senza pregiudizio di analogo azione ministeriale; è ammesso il ri-

corso gerarchico al Ministro, autorità nazionale di pubblica sicurezza.

Si provvede comunque alla sospensione cautelare in ogni caso in cui il titolare dell'autorizzazione sia sottoposto a procedimento penale per reati per i quali sia prevista l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

ART. 13.

È vietato, a chi impiega guardie giurate e a chi ne riceve il servizio, di disporre delle stesse in modo non conforme alle norme e alle modalità del servizio approvate dal questore e che debbono essere notificate per iscritto ad ogni singola guardia.

I contravventori al precedente comma ed alle disposizioni della presente legge sono puniti con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino a lire 5.000.000. Inoltre, nel pubblico interesse e per gravi motivi, le contravvenzioni sono causa di avvio delle procedure di sospensione o revoca delle concessioni e delle abilitazioni di cui alla presente legge.

ART. 14.

Dopo l'entrata in vigore della presente legge, chiunque sia stato addetto a funzioni di controllo sugli istituti e sui servizi di vigilanza, qualora abbia precedentemente prestato servizio nella pubblica amministrazione, non può essere titolare o avere rapporti di lavoro in quelli, pena la negazione, o la sospensione o la revoca, delle concessioni.

Per tutti gli appartenenti alle forze di polizia dello Stato e degli enti locali esiste incompatibilità tra le proprie funzioni attive nella pubblica amministrazione e la consulenza e collaborazione, extraittuzionale, retribuita e non, con istituti e servizi di vigilanza. La non osservanza delle precedenti norme da parte dei pubblici dipendenti, è punita secondo le previsioni dei rispettivi regolamenti del personale.

Per i titolari delle concessioni si applicano invece le disposizioni di cui all'articolo 10 lettera *c*).

ART. 15.

Possono chiedere la concessione di cui all'articolo 2 primo comma della presente legge:

a) i cittadini italiani;

b) le società di capitale formate esclusivamente da enti locali, nonché le società non di capitale e le società cooperative, purché siano proprietà di persone che godano della cittadinanza italiana da almeno cinque anni.

Gli istituti legittimamente autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge debbono uniformarsi alle condizioni di cui sopra entro la effettuazione della prima revisione generale ordinata dal Ministro ai sensi della lettera *a*), del precedente articolo 8.

ART. 16.

Gli istituti di vigilanza debbono:

a) trasmettere l'elenco delle tariffe per i servizi concessi al questore, anche per la verifica delle informazioni di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente articolo 12, e ai comuni dove le attività sono svolte, per la esposizione al pubblico;

b) fare eseguire la certificazione dei bilanci da società di certificazione riconosciute e depositarne copia presso il questore.

TITOLO III.

NORME SULLO STATO GIURIDICO DELLE GUARDIE GIURATE.

ART. 17.

Le guardie giurate:

a) possono stendere verbali nell'espletamento dei compiti cui sono desti-

nate e tali atti fanno fede in giudizio fino a prova contraria;

b) sono obbligate a fare rapporto ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, del codice di procedura penale;

c) possono fare uso legittimo delle armi ai sensi dell'articolo 53 del codice penale;

d) concorrono, secondo i programmi e le richieste delle autorità, alle attività di protezione civile;

e) sono tenute a prestare la propria opera, mentre sono in servizio, a ufficiali di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; in tal caso le guardie e i datori di lavoro sono sollevati, a cura dello Stato, da responsabilità per fatti accaduti a causa dell'essere state esse distolte dal servizio.

Qualora le guardie vengano chiamate per concorrere, in proporzione alle proprie mansioni, a servizi di sicurezza e di ordine pubblico ordinati eccezionalmente dal questore, la spesa relativa è a carico dello Stato.

ART. 18.

Ai fini della legislazione penale, le guardie giurate sono incaricate di un pubblico servizio, salvo che per le disposizioni di cui agli articoli 336, 337, 341 del codice penale.

È attribuito al questore il potere disciplinare sulle guardie giurate dipendenti dagli istituti e dai servizi di vigilanza, in caso di inosservanza di prescrizioni e obblighi di servizio imposti dalle autorità di pubblica sicurezza, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 13.

Per gravi motivi di sicurezza e di ordine pubblico, è dato in facoltà al questore di sospendere immediatamente le guardie dal servizio e privarle del diritto di detenere e portare le armi di ordinanza, fatto salvo il provvedimento di sospensione e revoca delle abilitazioni di cui alla lettera c) del precedente articolo 10.

ART. 19.

Le guardie giurate:

a) debbono essere cittadini italiani ed avere la maggiore età;

b) debbono essere in possesso dei requisiti morali che la legge richiede per gli appartenenti alle forze di polizia dello Stato;

c) debbono essere in possesso dei requisiti culturali e di idoneità psicofisica richiesti per l'accesso ai concorsi per l'ammissione ai corsi per divenire agenti della polizia di Stato;

d) debbono essere in possesso della prescritta qualificazione professionale di base, necessaria anche per svolgere le funzioni di coordinamento e di direzione dell'impiego di guardie, e acquisita secondo le previsioni del precedente articolo 7.

ART. 20.

Le guardie giurate vengono abilitate con decreto del questore, sulla base della attestazione del superamento con profitto delle prove finali dei corsi regionali di cui all'articolo 7.

Tutti i requisiti di cui all'articolo 19, lettere a), b), e c) debbono essere verificati prima della ammissione ai corsi, a cura dei questori.

La verifica dell'idoneità psicofisica può essere richiesta anche dai datori di lavoro, come condizione per l'assunzione in servizio, soltanto nelle forme previste dai contratti di lavoro.

L'abilitazione è titolo personale e costituisce il requisito unico per essere iscritti nelle apposite liste di collocamento.

Sul decreto che attesta l'abilitazione a svolgere le funzioni di guardia giurata, vengono annotati gli estremi del giuramento reso dinanzi al pretore, secondo la formula di rito.

L'abilitazione è soggetta a revisione periodica per i soli requisiti di cui alla

lettera *b*) del precedente articolo 19, alle scadenze determinate dal Ministro dell'interno.

ART. 21.

Coloro i quali hanno prestato servizio per almeno un anno nei corpi di polizia dello Stato o nei corpi di polizia municipale senza esserne stati dimessi per ragioni disciplinari, hanno titolo per il riconoscimento della qualificazione professionale di cui alla lettera *d*) del precedente articolo 19.

L'accesso alle funzioni di coordinamento e di direzione dell'impiego delle guardie giurate ha come requisito di base il possesso della abilitazione di cui all'articolo 20.

Il possesso degli appositi brevetti regionali di qualificazione al coordinamento e alla direzione delle guardie, previsto dall'articolo 7, è valutato ai fini della lettera *f*) dell'articolo 12.

ART. 22.

La abilitazione di cui all'articolo 20 autorizza la guardia, assunta in servizio, a portare le armi di ordinanza previste dalla concessione di cui all'articolo 10, primo comma, lettera *a*), e negli ambiti territoriali previsti dalle concessioni per lo svolgimento delle attività dei rispettivi istituti e servizi interni.

La detenzione e il porto delle armi di ordinanza sono consentiti soltanto per il periodo di durata del rapporto di impiego e sulla base della normativa fissata dal Ministro dell'interno.

Le armi vengono ritirate in caso di sospensione, anche cautelare, della abilitazione.

Le armi di ordinanza non si computano nel calcolo dei pezzi detenibili da parte delle guardie che possiedono una licenza personale di porto d'armi.

Un tesserino di riconoscimento, rilasciato dal questore, certifica l'identità, la qualità, la dipendenza delle guardie e il

tipo delle armi di ordinanza loro assegnate.

Gli istituti ed i servizi custodiscono le armi presso una armeria di fiducia e comunicano al questore copia del verbale di assegnazione delle armi di ordinanza a ciascuna guardia.

Il porto in servizio di armi assegnate a colleghi o di armi non di ordinanza o di armi modificate è abusivo e viene punito secondo la legislazione penale vigente.

Nessuna tassa è dovuta per le armi di ordinanza.

Il superamento delle prove di tiro prescritte dall'articolo 1 della legge 28 maggio 1981, n. 286, viene riconosciuto anche con la partecipazione di un rappresentante dei datori di lavoro e di un rappresentante dei lavoratori, designati dal questore su proposta delle organizzazioni interessate.

ART. 23.

I contratti di lavoro nazionali, territoriali e aziendali delle guardie giurate determinano tra l'altro:

1) gli orari, l'organizzazione del lavoro, l'equipaggiamento e il supporto tecnico, ai fini della sicurezza delle guardie;

2) le misure per la prevenzione delle malattie professionali e per il mantenimento dell'efficienza fisica;

3) le garanzie di recupero del lavoratore, in seguito a riduzione delle capacità lavorative per incidenti e malattie;

4) i massimali e, in genere, le clausole da inserire nelle polizze speciali di assicurazione per invalidità e morte che i datori di lavoro sono tenuti a stipulare per la tutela dei lavoratori e delle famiglie di questi, in aggiunta alle assicurazioni sociali ordinarie.

Le parti interessate provvedono alla prima applicazione degli accordi di cui al primo comma, anche integrando i contratti vigenti, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Le violazioni delle norme contrattuali, e in particolare quelle che mettono in pericolo la sicurezza dei lavoratori, vanno annoverate tra le cause di non affidabilità tecnica e morale di chi assume in servizio guardie giurate.

I sindacati dei lavoratori della categoria hanno il diritto di informazione sui programmi degli istituti e dei servizi di vigilanza, ai fini della organizzazione del lavoro, della tutela dei livelli occupazionali e del rispetto dei contratti di lavoro.

I sindacati dei lavoratori della categoria hanno il diritto di indirizzare al questore esposti in materia di rispetto dei contratti, dell'organizzazione del lavoro, delle norme e dei versamenti previdenziali e contributivi nonché, in generale, circa l'applicazione della presente legge, per quanto concerne i dipendenti degli istituti e dei servizi di vigilanza.

ART. 24.

Fatta salva l'efficacia immediata di tutte le disposizioni di cui alla presente legge, il Ministro dell'interno, sentite le competenti Commissioni parlamentari, con propri decreti, da emanare entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, determina i criteri:

a) per la accettazione delle uniformi, dei contrassegni, degli equipaggiamenti e dei mezzi tecnici connessi con le funzioni di vigilanza e custodia nonché di scorta a persone;

b) per la detenzione il porto delle armi di ordinanza assegnate alle guardie, in servizio e fuori servizio;

c) per la ammissibilità dell'impiego di attrezzature e di apparati di trasporto, di controllo, di scoperta, di allarme, di trasmissione ed infine di sicurezza che siano o assegnati a guardie o a queste comunque connessi per il funzionamento;

d) per la accettazione e la omologazione di prodotti o di impianti di sicurez-

za ed allarme, rilevanti ai fini generali o della pubblica quiete, anche se non connessi con l'attività delle guardie.

Il questore vigila sull'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti di cui al comma precedente mediante gli agenti e gli ufficiali di pubblica sicurezza.

TITOLO IV.

NORME SULLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI INVESTIGAZIONE PRIVATA. NORME TRANSITORIE.

ART. 25.

Lo svolgimento di attività di investigazione privata è soggetto ad apposita licenza.

Gli istituti di investigazione privata non possono svolgere attività che comportino l'esercizio di pubbliche funzioni e che possano ledere, sia per finalità sia per mezzi impiegati, la riservatezza dovuta alla sfera privata delle persone o causare comunque una menomazione della libertà individuale.

Lo svolgimento di attività di investigazione privata è incompatibile con lo svolgimento di attività di vigilanza disciplinate ai sensi della presente legge.

Entro sei mesi dalla approvazione della presente legge, gli istituti costituiti prima dell'entrata in vigore di questa, e che hanno operato nei campi e della vigilanza e della investigazione, si adeguano alle nuove norme, pena l'avvio delle azioni di cui all'articolo 10, lettera c).

ART. 26.

Presso il Ministero dell'interno sono istituiti appositi albi degli istituti di investigazione privata e degli investigatori privati.

Il Ministro dell'interno, con proprio decreto da emanare entro un anno dalla approvazione della presente legge, stabi-

lisce i requisiti che gli istituti di investigazione e gli investigatori debbono possedere in fatto di professionalità, in aggiunta a quelli già previsti dalla legge, per la tutela degli utenti e del pubblico interesse.

Dopo il termine di cui al precedente comma, se il Ministro non ha provveduto, è vietato concedere nuove licenze sulla base della normativa in vigore prima della entrata in vigore della presente legge.

ART. 27.

Gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della presente legge si applicano anche agli istituti di investigazione privata ed agli investigatori privati per analogia, rispettivamente, con gli istituti di vigilanza e con le guardie giurate.

ART. 28.

La presente legge si applica integralmente anche alle guardie delle riserve di caccia e di pesca, alle guardie campestri, alle guardie zoofile, alle guardie dei musei e delle raccolte di beni culturali, alle guardie delle compagnie barracellari e a quanti esercitano professioni assimilabili a quelle disciplinate dalla presente legge, perché esercitano legittimamente servizi armati di vigilanza e di custodia.

ART. 29.

Le guardie particolari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, purché siano in possesso dei requisiti morali necessari, ottengono l'abilitazione prevista all'articolo 20 previa richiesta al prefetto.

La detenzione e il porto delle armi sono regolati dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge fino a che, con decreto del Ministro, una apposita revisione generale delle procedure autorizzatorie antecedenti alla suddetta data, non regoli le nuove con-

cessioni relative alle armi di ordinanza, in conformità al disposto del precedente articolo 10, lettera *a*).

ART. 30.

In orario di lavoro, e comunque fatta salva la regolare retribuzione del tempo impiegato, le guardie abilitate ai sensi del primo comma del precedente articolo sono tenute a partecipare ad un corso di riqualificazione professionale istituito dalle regioni ai sensi del precedente articolo 7.

Nei due anni successivi alla istituzione dei corsi, la mancata partecipazione, la partecipazione con demerito, l'assenza ingiustificata o gravi motivi, determinano la decadenza dalla abilitazione.

ART. 31.

Sono abrogati:

il regio decreto 4 giugno 1914, n. 563, il regio decreto 26 settembre 1935, n. 1952, il regio decreto 12 novembre 1936, n. 2144; nonché gli articoli da 133 a 141 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e da 249 a 260 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Sono inoltre abrogate le altre norme in contrasto o incompatibili con la presente legge.